CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, PAVONE, URSO, TAMBRONI, BOVA, NANNINI, ANSELMI TINA, AZZARO, BARBI, BECCARIA, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO, BIMA, BOLDRIN, BOSCO, BOTTARI, BRESSANI, BUZZI, CAIAZZA, CARRA, CASTELLUCCI, CERUTI, COCCO MARIA, COLOMBO VITTORINO, DAGNINO, DALL'ARMELLINA, DE PONTI, ERMINERO, FABBRI, BIANCHI GERARDO, GALLI, GIRARDIN, HELFER, LETTIERI, LONGONI, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLA, MERLI, MEUCCI, MICHELI FILIPPO, NAPOLITANO FRANCESCO, PANDOLFI, PATRINI, RADI, RICCIO, SALVI, SAVIO EMANUELA, SGARLATA, SORGI, TANTALO, VECCHIARELLI, ZACCAGNINI

Presentata il 23 aprile 1970

Estensione ai pensionati ex lavoratori autonomi delle quote di maggiorazione della pensione nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge che si sottopone al vostro esame intende eliminare una grave ed ingiustificata omissione contenuta nella legge 30 aprile 1969, n. 153. La citata legge all'articolo 46 introduce il giusto principio di equiparazione fra « quote di maggiorazione » delle pensioni ed assegni familiari; indubbiamente, identica è la *ratio* dei due istituti, simili sono gli interessi tutelati.

L'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, prevede un sistema di determinazione delle maggiorazioni uguale per tutte le forme di pensione previste dall'articolo 1 della stessa legge.

Ma l'articolo 46 precitato fa riferimento soltanto alle « pensioni a carico della assicurazione generale abbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 », mentre tace per le altre categorie di pensionati: artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, commercianti. È evidente che trattasi di una grave ed ingiusta omissione che arreca rilevante danno a categorie di pensionati che, come noto, percepiscono trattamenti di pensione del tutto insufficienti per un minimo vitale.

L'omissione appare ancora più inspiegabile se si pensi che nella stessa legge n. 153 all'articolo 33 è sancito l'impegno del Go-

verno della Repubblica e realizzare la « parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi con quelli previsti per i lavoratori dipendenti ».

Come è agevole notare, ormai il legislatore ha stabilito un preciso orientamento verso una legislazione sociale non più fondata sulla tradizionale distinzione fra lavoratori dipendenti ed autonomi. Tale orientamento è, senza dubbio, ispirato dai princìpi di una società moderna e democratica basata sull'integrale sviluppo di tutte le categorie sociali, senza discriminazioni, senza mortificazione di una categoria a vantaggio di altre più fortunate.

Se il detto orientamento è giusto e rispondente alle aspirazioni di tutte le categorie lavoratrici, lo deve essere anche nei confronti di tutti i pensionati che lavoratori furono ed in tempi, forse, meno fortunati !

Il legislatore che con tanta sensibilità sociale ha equiparato le quote di maggiorazione per tutte le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti alla misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, non può ignorare i pensionati ex lavoratori autonomi che, tra l'altro, sul piano delle assicurazioni sociali, purtroppo, ricevono trattamenti meno favorevoli rispetto ai pensionati ex lavoratori dipendenti.

Per le esposte osservazioni e considerazioni, per un atto di giustizia verso categorie di pensionati che ricevono modesti trattamenti di pensione, si sottopone alla vostra approvazione la presente proposta di legge che intende modificare l'articolo 46 della legge citata n. 153.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ed esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 693, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti ».